



Allegato A al Decreto n.

del

pag. 1/11

Programma MED 2007-2013

Progetto “FireMed – Innovative financial instruments to support Energy sector SMEs in Med Area” – rif. N. 1C-MED12-29

CONVENZIONE TRA

la REGIONE DEL VENETO (di seguito “Regione”), Giunta regionale, qui rappresentata dal Direttore Regionale _____ e domiciliato per la carica in _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, in nome e per conto della Regione del Veneto in forza di quanto stabilito dall’articolo 23 della Legge Regionale n. 1/1997;

e

il dott. _____ (di seguito “Controllore di primo livello”), con studio in _____, C.F. _____, P.IVA. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato a _____;

Premesso che

- con Decisione C(2007) 6578 del 20 dicembre 2007, la Commissione Europea ha approvato il testo del Programma transnazionale “MED” per il periodo 2007-2013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- con Deliberazione n. 496 del 3 aprile 2012, la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione delle strutture ed enti regionali alla procedura ad evidenza pubblica internazionale del programma UE MED 2007-2013, mirata alle tematiche innovazione e energia, tra i quali anche l’U.P. Ricerca e Innovazione con il progetto “FireMed”;

- con Deliberazione n. 1224 del 16 luglio 2013, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del progetto FireMed – “Innovative financial instruments to support Energy sector SMEs in MED area” e ha autorizzato il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile;
- con Deliberazione n. 2140 del 25 novembre 2013, la Giunta Regionale ha individuato le nuove strutture articolate in Aree, Dipartimenti e Sezioni di Dipartimento;
- con Deliberazione n. 2997 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione al _____;
- ai sensi dell'articolo 16 del Reg. CE n. 1080/2006, ciascuno Stato membro deve definire le modalità di attuazione del sistema di controllo dei programmi di cooperazione transnazionale e interregionale al fine di verificare la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni realizzate sul proprio territorio e la conformità di queste con le normative comunitarie e nazionali;
- per l'Italia le modalità sono state stabilite dalla delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007, dalla Circolare n. 23 del 31 luglio 2008 e dall'accordo Governo, Regioni, Province Autonome del 29 ottobre 2009, che individua i modelli organizzativi per l'implementazione del suddetto sistema di controllo;
- con Deliberazione n. 859 del 15 marzo 2010, la Giunta regionale ha incaricato Veneto Innovazione S.p.A. di effettuare una gara, secondo le modalità contenute nell'Accordo Stato – Regioni del 29 ottobre 2009, per la formazione di un elenco finalizzato al conferimento di incarichi di controllore di primo livello, ai sensi del Reg. (CE) n. 1080/2006, da parte delle singole unità organizzative ed enti regionali partecipanti ai progetti quali beneficiari per i programmi operativi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007 – 2013;
- con l'avviso pubblico per la formazione del suddetto l'elenco è stato pubblicato sul sito web di Veneto Innovazione S.p.A. in data 16 aprile 2010 e sul BURV n. 32, della stessa data;
- con propria nota n. 883 in data del 7 maggio 2010, Veneto Innovazione ha comunicato la chiusura della suddetta procedura pubblica di selezione, con la formazione di una lista di n. 107 controllori idonei all'assunzione dell'incarico di certificatore di primo livello;
- in data 17 settembre 2013, con le note n. 389072, n. 389115 e n. 389166, l' U.P. Ricerca e Innovazione ha inviato tre richieste di preventivo per l'attività di controllore di primo livello a tre nominativi presenti nell'elenco dei certificatori di primo livello redatto da Veneto Innovazione S.p.A.;

- ai sensi dell'ex art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, per l'affidamento dell'incarico di controllore di primo livello per le attività di controllo e certificazione di cui all'art. 16 del Regolamento CE n. 1080/2006 per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate, per il progetto di cui all'oggetto, ha ritenuto di avvalersi del dott. _____, con studio in _____, C.F. _____, essendo quest'ultimo compreso nella lista dei candidati a controllore di primo livello prodotta da Veneto Innovazione S.p.A;
- il rappresentante del Programma MED 2007-2013 in seno alla Commissione Mista Stato – Regioni ha comunicato in data 10 dicembre 2013, con nota n. 541286, all'Unità Progetto Ricerca e Innovazione, l'attestazione di conferma per la validazione della nomina del controllore esterno indicato;
- con Decreto n. _____ del _____ il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione ha provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, all'affidamento dell'incarico di Controllore di primo livello per le attività di controllo e certificazione di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) 1080/2006 per la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate dalla Sezione in questione in relazione al progetto "FireMed", nonché all'approvazione dello schema della presente convenzione;

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

La prestazione richiesta consiste nell'attività professionale di controllo e certificazione della spesa in ordine al progetto "FireMed", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del Regolamento CE n. 1080/2006.

Il Controllore di primo livello opererà in forma autonoma e con propri mezzi, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 1828/2006, le attività di controllo di primo livello comprendono:

- a) Verifiche amministrative. Tali verifiche devono svolgersi sulla totalità delle spese rendicontate dalla Regione, devono riguardare la rendicontazione di spesa che accompagna ciascuna domanda di rimborso e devono essere effettuate sull'insieme dei documenti amministrativi e contabili ad esse relativi;
- b) Verifiche in loco di singole operazioni realizzate. Il Controllore dovrà garantire almeno una visita presso il Beneficiario nel periodo di realizzazione delle attività, durante la quale dovrà prendere visione dei documenti e accertarsi della corretta realizzazione della spesa, con riferimento anche all'esistenza e pertinenza dei prodotti e dei risultati.

Articolo 3 - Contenuti delle attività

Per realizzare quanto previsto all'articolo 2, il Controllore di primo livello si impegna a svolgere ogni attività necessaria alla completa e corretta compilazione del report finanziario ed, in particolare:

1. verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul programma e che giustifica l'erogazione del contributo stesso;
2. verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al programma, al bando/selezione di gara, alle convenzioni/contratti stipulati e loro varianti approvate;
3. verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo;
4. verifica dell'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito e nella'rea prevista dal Programma;
5. verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, dal Programma, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione e da sue eventuali varianti;
6. verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e/o nel rispetto del regime di aiuti di riferimento;
7. verifica, ove applicabile, del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di ambiente nel corso dell'attuazione delle operazioni.

In esito ai su esposti controlli il Controllore di primo livello, rispettando la tempistica di rendicontazione prevista dal Programma MED 2007-2013 e utilizzando la specifica modulistica aggiornata, è tenuto a:

- validare la rendicontazione di progetto (certificato di validazione delle spese), sia per quanto riguarda le attività svolte, sia per la parte finanziaria, tramite il sistema PRESAGE;
- compilare sia in versione informatica che in versione cartacea una check list sul controllo effettuato tramite il sistema PRESAGE;
- aggiungere eventuali altre attestazioni relative a specificità del Programma di riferimento.

Permangono in capo alla Regione le attività di rendicontazione delle spese relative al progetto.

Articolo 4 - Normativa di riferimento

Per l'esecuzione del proprio incarico, il Controllore di primo livello deve fare riferimento ai documenti di seguito elencati e ad ogni altra disposizione, che attenga al controllo ex articolo 16 del Regolamento CE n. 1080/2006. L'elenco sottostante si intende riferito ad ogni eventuale modifica ed integrazione dei documenti alla data di esecuzione del controllo:

- Regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l'abrogazione del Regolamento CE n. 1783/1999;
- Regolamento CE n. 1083/2006, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che ha abrogato il Regolamento CE n. 1260/1999;
- Regolamento CE n. 284/2009 del 7 aprile 2009, che ha modificato il Regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento CE n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006;
- Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE;
- Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- Deliberazione del CIPE n. 036 del 15 giugno 2007 che definisce i criteri per il co-finanziamento pubblico delle azioni finanziate dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013.
- Circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), di attuazione della Delibera CIPE n. 158 del 21 dicembre 2007, che descrive le procedure di

gestione finanziaria dei programmi di Cooperazione territoriale transnazionali, qualora il co-finanziamento nazionale sia a carico del Fondo di rotazione (FDR) istituito con la Legge nazionale 16 aprile 1987, n. 183.

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 relativo al regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione del sistema di gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione transnazionale e interregionale di cui alla Delibera CIPE 158 del 21 dicembre 2007 (repertorio n. 187 del 29 ottobre 2009);
- tutte le pertinenti normative nazionali e comunitarie relative ad appalti pubblici, aiuti alle imprese, norme ambientali, pari opportunità;
- documenti del Programma Operativo MED, con particolare, anche se non esclusivo riferimento al Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea.

Articolo 5 – Obblighi del Controllore di primo livello

Le attività di controllo di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione dovranno essere espletate in modo da garantire il rispetto delle scadenze per la presentazione dei progress report semestrali, che sono previste nel *subsidy contract* e che si dettagliano di seguito:

N° progressivo report	Periodo coperto dal report	Data ultima per la presentazione del report al Autorità di Gestione	Data di consegna della certificazione alla Regione
1	01/05/2013 - 30/06/2013	30/09/2013	24/09/2013
2	01/07/2013 – 31/12/2013	31/03/2014	24/03/2014
3	01/01/2014 – 30/06/2014	30/09/2014	24/09/2014
4	01/07/2014 – 31/12/2014	31/03/2015	24/03/2015
5	01/01/2015 – 30/06/2015	30/09/2015	21/09/2015

La Regione trasmetterà al Controllore di primo livello la documentazione di spesa da certificare almeno 10 giorni di calendario antecedenti alle scadenze per la consegna delle certificazioni di cui alla tabella.

Ogni eventuale modifica al crono programma del progetto che influisca sulle scadenze individuate nella presente convenzione, sarà comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al controllore, che sarà tenuto al rispetto delle nuove scadenze.

Eventuali proroghe potranno essere concesse compatibilmente con eventuali modifiche apportate alla durata del progetto stesso, alle tempistiche indicate dal capofila del progetto e dagli organi di gestione del Programma, e comunque, compatibilmente con l'eleggibilità delle spese della Regione.

Il Controllore di primo livello è responsabile dei metodi e delle tecniche del controllo, deve attenersi agli standard dell'audit nazionale ed internazionale.

Il Controllore di primo livello deve uniformarsi alle eventuali indicazioni che dovessero essere fornite sia dalla Commissione mista Stato – Regioni, istituita in base all'accordo Stato Regioni di cui in premessa, per la gestione del sistema italiano di gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione Transnazionale ed Interregionale, sia dalla Regione del Veneto.

Il Controllore di primo livello deve garantire la propria disponibilità a partecipare alle riunioni informative e/o formative organizzate per l'attuazione del sistema nazionale di gestione e controllo.

Il Controllore si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione il venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 11 novembre 2013, prot. n. 488459, che si allega alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale, e si impegna inoltre, nel triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo di cui alla presente convenzione:

- a non intrattenere con la Regione del Veneto alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo) a titolo oneroso o gratuito ;
- a non divenire membro degli organi di amministrazione della Regione del Veneto e di direzione delle unità organizzative o enti regionali per cui ha effettuato il controllo.

Articolo 6 - Durata e corrispettivo

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e termina alla data di ricezione della comunicazione ufficiale alla Regione, da parte degli organi di Programma preposti, dell'approvazione dei documenti di rendicontazione finale di progetto e della relativa definizione del contributo a saldo.

La Regione corrisponderà al Controllore Primo livello la somma complessiva massima di euro 2.215,35 (duemiladuecentoquindici/35), omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale e spese di missione.

I pagamenti avverranno in seguito alla presentazione delle certificazioni di spesa e di fattura recante la dicitura “Programma MED 2007-2013, Progetto FireMed ID 1C-MED12-29, CUP N. H15F13000010006” in n. 2 (due) diverse tranches su presentazione di regolare fattura, alle seguenti scadenze e con i seguenti importi:

- dicembre 2014 - € 800,00 inclusi oneri fiscali e previdenziali e spese di missione;
- ed il saldo nel mese di giugno 2014 - € 1.415,35 inclusi oneri fiscali e previdenziali e spese di missione.

Le somme verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, ad intervenuto accertamento della disponibilità di cassa e, per esigenze di rendicontazione del progetto, prima della certificazione finale.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Controllore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione. Pertanto, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e dovranno essere accreditati sul conto corrente bancario dedicato presso l’Istituto di credito, Agenzia di, con sede in, codice IBAN intestato a, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto dalla presente convenzione.

Il Controllore è tenuto a comunicare all’Amministrazione regionale le seguenti informazioni:

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
- ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere a titolo di pagamento del compenso indicato nell’art. 6 di codesta convenzione, dovranno riportare i seguenti codici:

- codice identificativo del Progetto: 1C-MED12-29;
- codice unico di progetto (CUP): H15F13000010006.

Articolo 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Controllore di primo livello nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte Sua di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità.

I controlli e le verifiche da parte della Regione non dovranno tuttavia compromettere l'indipendenza del Controllore di primo livello nello svolgimento del servizio di certificazione, rimanendo infatti il Controllore di primo livello responsabile della certificazione emesse per le spese sostenute dalla Regione nel progetto.

Articolo 9 - Penalità

In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 5 per la consegna della documentazione inerente l'oggetto del presente contratto, la Regione inviterà il Controllore, ad adempiere, con richiesta scritta inviata mezzo fax, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Qualora il Controllore non ottemperi nel termine indicato al primo comma del presente articolo, la Regione comminerà una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 10 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento o di insoddisfacente collaborazione, la Regione si riserva il potere di ridurre adeguatamente il corrispettivo o di chiedere la risoluzione del rapporto, previa diffida, in casi di particolare gravità.

Impregiudicate le ipotesi di risoluzione e/o recesso espressamente previste, nonché le disposizioni generali dettate in materia, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione ove l'altra si renda gravemente inadempiente ai propri obblighi contrattuali e non vi ponga, ove possibile, adeguatamente rimedio nei trenta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora. In tal caso saranno dovuti solamente i compensi maturati e le spese sostenute fino a quel momento in misura proporzionale al lavoro svolto ed esclusivamente per le prestazioni risultate utili od utilizzabili.

Articolo 11 - Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, dandone preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

In tale ipotesi saranno riconosciute al Controllore di primo livello le spese sostenute e i compensi maturati alla data di efficacia del recesso.

Articolo 12 - Rescissione

Qualora per cause di forza maggiore il progetto dovesse interrompersi prima della data programmata per la sua conclusione, il presente incarico si intende automaticamente rescisso alla data di interruzione del progetto, restando stabilito che la quota di pagamenti spettanti all'incaricato sarà proporzionale agli importi effettivamente certificati dal Controllore di primo livello, nulla potendosi pretendere per la parte incompiuta della prestazione prevista.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto, dandosi atto che gli stessi verranno trattati in conformità alla vigente legislazione in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003).

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Ai fini di eventuali successivi controlli da parte degli organi della Commissione, il Controllore di primo livello manterrà disponibili tutti i documenti ed i dati relativi al progetto fino alla data limite per l'effettuazione di detti controlli indicata nella documentazione di Programma.

Articolo 14 - Riservatezza

Il Controllore di primo livello si impegna, relativamente allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione a mantenere, nei confronti di qualsiasi persona o soggetto giuridico non autorizzato, il riserbo professionale per quanto concerne le informazioni e i documenti da considerare riservati e dei quali tale sia venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 15 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 16 - Disposizioni di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le leggi, nazionali e regionali, e le norme applicabili del codice civile, le norme comunitarie sui fondi strutturali europei e per il programma MED.

La presente convenzione potrà essere modificata solo con atto sottoscritto da entrambe le parti ed allegato alla presente come appendice.

La presente convenzione potrà essere oggetto di ridefinizione nel suo valore nonché nelle prestazioni in esso contemplate, per la parte non ancora prestata, nel caso in cui siano legittimamente decise dai partner del progetto, o prescritte dagli organi di gestione del Programma, modifiche alle attività, alla tempistica o al piano finanziario del progetto.

Il presente atto, composto di n. 11 fogli e di n. 16 articoli, viene redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, li _____

Regione del Veneto

- -

Il Controllore di Primo Livello

- -

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, il sottoscritto Controllore di Primo Livello dichiara di approvare specificamente le modalità di liquidazione del compenso previste dall'articolo 6 della presente Convenzione.

Venezia, li _____

Il Controllore di Primo Livello

- -

Allegato: dichiarazione sostitutiva di atto notorio